

DETERMINAZIONE N. 48

27 FEBBRAIO 2025

DIREZIONE

OGGETTO: SETTORE ABITATIVO: INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SUGLI EDIFICI SITI IN VIA BORINO 61 E 63 SULLA P. ED. 1212 NEL C.C. DI POVO: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPRESA EDILTIONE SPA AD AFFIDARE IN COTTIMO LA "DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI" RIENTRANTI NELLA CAT. OS6 A FAVORE DI S.B.S. DI EROS SANDRI & C. SNC.

CUP: H64F22000070006

CIG: B22A9ECF95

Premesso che:

la Legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 recante "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'Istruzione superiore" ed istitutiva di Opera Universitaria quale ente pubblico provinciale, attribuisce a Opera Universitaria competenza per l'erogazione dei servizi di assistenza agli studenti universitari, ivi compreso il servizio abitativo.

Opera Universitaria per poter esercitare tale attività istituzionale, utilizza diversi fabbricati, tra i quali il condominio, di proprietà dell'ente, sito in Fraz. Borino di Povo, in Via Borino n. 61 e 63 (p. ed. 1212 C.C. Povo), costituito da n. 32 appartamenti, risalenti ai primi anni novanta.

Ottenuto il cofinanziamento con Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca n. 1483 di data 02/11/2023, con determinazione n. 132 del 18 giugno 2024 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Lavori di efficientamento energetico rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi previsti dal DM Ambiente 23 giugno 2022 n. 256 da eseguire sul condominio identificato dalla p. ed. 1212 c.c. Povo, sito in Fraz. Borino di Povo, Via Borino n. 61 e 63";

in data 19/06/2024 è stato pubblicato l'invito alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori di efficientamento energetico sugli edifici siti in Via Borino 61 e 63 sulla p. ed. 1212 nel c.c. di Povo con scadenza presentazione offerte il 10/07/2024;

l'appalto è stato aggiudicato alla ditta Ediltione S.p.a. con sede in Tione di Trento, via del Foro n. 4/A, codice fiscale e partita I.V.A. n. 00806360228 verso un corrispettivo (a misura) di Euro 1.212.212,12.=. comprensivo degli oneri della sicurezza derivante da un ribasso percentuale del 4,535% (quattro virgola cinquecentotrentacinque), come da determinazione del Direttore n. 201 di data 30/9/2024.

Il contratto è stato sottoscritto in data 19/11/2024, previa consegna anticipata ai sensi dell'art. 50 c. 3 del d. lgs 36/2023.

Ediltione S.p.a., con istanza prot. Opera n. 1712 di data 12/02/2025, ha inviato richiesta di autorizzazione al cottimo delle seguenti lavorazioni: "demolizione di serramenti" a favore della ditta

S.B.S di Eros Sandri & C. Snc con sede in Giovo (TN) Frazione Ville in via Lavat n. 24 P.IVA 02539130225, per un importo complessivo di € 15.729,00 di cui € 350,00 di oneri della sicurezza.

Vista la documentazione prodotta dall'affidatario ed in particolare il contratto di subappalto, debitamente sottoscritto dalle parti in data 12.02.2025 (prot. Opera n. 1712 di data 12/02/2025) e i relativi allegati aventi medesimo numero di protocollo:

- visura camerale della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione possesso requisiti della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione tracciabilità flussi finanziari della ditta subappaltatrice;
- dichiarazione presa visione e accettazione PSC e POS dell'affidataria;
- dichiarazione contratto collettivo nazionale applicato;
- dichiarazione trattamento economico;
- dichiarazione dimensione impresa;
- dichiarazione composizione societaria;
- dichiarazione idoneità tecnico professionale;
- Piano di Sicurezza Operativo della ditta subappaltatrice;
- Ricevuta patente a crediti;
- DURC;

accertato l'inserimento nel contratto e negli allegati:

- della clausola sospensiva del contratto di subappalto in pendenza dell'autorizzazione della Stazione appaltante;
- dell'indicazione degli oneri per la sicurezza come previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008;
- della clausola contenente l'assunzione dell'appaltatore e subappaltatore degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, c. 9 della l. 136/2010 e gli obblighi in materia di legalità;
- della clausola relativa al pagamento diretto del subappaltatore e della dichiarazione della ditta quale piccola impresa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 119, c. 11 del D. Lgs. 36/2023;
- della clausola "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Opera Universitaria di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente";
- di essere il subappaltatore assicurato per la responsabilità civile verso terzi;
- che il CCNL applicato è il seguente: EDILIZIA ARTIGIANATO – F015;
- di garantire il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- di garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale;
- di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate;
- di aver preso visione del capitolato d'appalto;
- che l'impresa è in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico/professionale e valutazione rischi così come espressamente previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori;
- della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 675/2016 (GDPR);

- di aver preso visione e accettare in ogni sua parte, senza riserva alcuna, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) redatto dal Committente (parte integrante del Contratto di Appalto);
- di aver preso visione in ogni sua parte, del Piano Operativo di Sicurezza redatto dall'Impresa Affidataria dei lavori;
- di aver messo a disposizione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza il Piano di Sicurezza e di coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza dell'Impresa Esecutrice, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 100, comma 4 e dell'art. 102 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

preso atto che la dichiarazione di insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 non risulta essere necessaria sia per l'importo inferiore a € 150.000 sia perché non rientra tra le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art.1, comma 53 della Legge 190/2012;

viste le dichiarazioni rese, contestualmente alla suindicata istanza, dall'impresa EDILTIONE SPA, ovvero:

- che non esistono forme di controllo e collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile tra detta impresa e S.B.S di Eros Sandri & C. Snc;
- di aver verificato l'idoneità tecnico-professionale della ditta subappaltatrice;
- che i tempi previsti per le lavorazioni oggetto del contratto di subappalto sono compatibili e congrui con il programma dei lavori dell'appalto principale;

preso atto che l'amministrazione ha dato avvio alle verifiche ex art. 94 ss del D Lgs. 36/2023, rilevando che non è possibile effettuarle mediante il fascicolo virtuale (FVOE 2.0) in quanto sulla piattaforma Contracta non è ancora attiva la relativa funzione e avviandole pertanto mediante richiesta a mezzo PEC di certificazioni agli enti certificanti con i seguenti esiti:

- acquisita la visura ordinaria (prot. Opera n. 1917 dd 18/02/2025) della ditta S.B.S di Eros Sandri & C. Snc, iscritta con numero REA TN - 232049 e valutato che: vi è coerenza tra i lavori da subappaltare e l'oggetto sociale dell'impresa subappaltatrice (ossia: "*montaggio di mobili e/o infissi*") e che non vi sono procedure concorsuali, fallimentari ovvero procedure di concordato preventivo;
- verificata la regolarità contributiva dell'Operatore economico (prot. Opera n. 1919 dd 18/02/2025), il quale risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (scadenza validità DURC il 01/04/2025);
- accertato che non vi sono iscrizioni nel casellario informatico delle imprese tenuto da ANAC (prot. Opera n. 1916 dd 18/02/2025);
- preso atto dell'esito delle verifiche del casellario penale, giunto con prot. Opera n. 2057 di data 20/02/2025;
- tenuto conto che, in virtù dell'importo contrattuale, l'Amministrazione non è tenuta alle verifiche ai sensi del D.Lgs. 159/2011;
- confermato che l'impresa non è soggetta all'obbligo previsto dalla L. 68/1999 in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità (nota Agenzia del Lavoro prot. Opera n. 2381 di data 27/02/2025);

preso altresì atto che:

- l'operatore economico non ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio e non ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- non risultano gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
- la partecipazione dell'operatore economico non ha determinato una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non diversamente risolvibile;
- non v'è stata distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura in essere;
- l'OE non ha fornito documentazione ovvero informazioni, dati o notizie di cui all'articolo 77, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e non ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto;
- non risulta che l'offerta dell'OE sia imputabile ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa procedura;
- non risulta che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- non risulta che l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- le dichiarazioni presentate, a seguito delle verifiche sinora svolte, risultano veritiere, salvo le verifiche ancora in corso presso gli Enti competenti;
- non risultano casi di Pantouflage o revolving door ai sensi dell'articolo 53, comma 16 ter del d.lgs. 165/2001.

rilevato che non è pervenuto alla data del presente provvedimento l'esito delle seguenti verifiche:

- assenza di sanzioni amministrative dipendenti da reato richiesto con prot. Opera n. 1922 di data 18/02/2025;
- insussistenza di violazioni definitivamente e non definitivamente accertate relativamente all'obbligo di pagamento di imposte e tasse (richiesta prot. Opera n. 1924 dd 18/02/2025);

rilevato che comunque il subappaltatore S.B.S di Eros Sandri & C. Snc è iscritto all'elenco di cui all'art. 19 della l.p. 2/2016 prot. n. 2322 del 25/02/2025) ed è stato oggetto di controllo in data 21/6/2024 da parte dell'Ufficio Controlli e supporto alla Direzione APAC;

preso atto di quanto previsto dal Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici adottato con Decreto del Presidente Della Provincia 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg, del parere n. 420 di data 31/05/2024 consultabile sul sito di "L'Esperto risponde" (piattaforma provinciale che fornisce un servizio di assistenza e consulenza giuridica nel settore dei contratti pubblici rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici individuate dall'art. 5 della l.p. 2/2016) e della nota informativa protocollo PAT/RFS506-03/05/2024-0336073 in merito alle verifiche che restano in capo alla stazione appaltante;

acquisita pertanto anche la visura storica (prot. 2386 di data 27/2/2025) della ditta S.B.S di Eros Sandri & C. Snc (prot. 2386 di data 27/2/2025) e valutato che non sono intervenute modifiche alla compagine sociale dalla data dei controlli di APAC ad oggi;

accertata la correttezza delle dichiarazioni presentate, la validità della documentazione prodotta e l'esito delle verifiche ex artt. 94 ss del D.Lgs. 36/2023;

preso atto che S.B.S di Eros Sandri & C. Snc intende avvalersi del pagamento diretto ai sensi dell'art. 9 del predetto Contratto di subappalto;

vista la nota del Coordinatore della sicurezza (prot. Opera n. 2354 di data 26/02/2025) con la quale comunica l'esito della verifica del POS dell'impresa SBS nel quale viene ritenuto "Idoneo con prescrizioni", autorizzando l'ingresso in cantiere della ditta previa ottemperanza delle integrazioni richieste;

vista la nota del Direttore dei Lavori prot. Opera n. 2155 di data 21/02/2025 nella quale segnala che *“l'unica lavorazione viene subappaltata a corpo invece che a misura, come invece previsto a progetto”* e che *“l'importo del subappalto è maggiore rispetto all'importo di contratto (per quella lavorazione) dell'affidamento dei lavori. Entrambi gli aspetti incidono sul pagamento diretto del subappaltatore”* e che pertanto, per quanto riguarda tutte quelle singole voci di subappalto che presentano un maggior costo rispetto al prezzo pattuito nel contratto di appalto principale, tale maggior costo non potrà costituire motivo di rivalsa, riserve o pretese in sede di pagamento;

con il presente provvedimento si ritiene che non sussistano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione all'impresa Ediltione SPA, per come sopra meglio identificata, ad affidare in subappalto i lavori summenzionati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 119 D.Lgs.36/2023, all'impresa S.B.S di Eros Sandri & C. Snc con sede in Giovo (TN) Frazione Ville in via Lavat n. 24 P.IVA 02539130225, per un importo complessivo di € 15.729,00 di cui € 350,00 per oneri della sicurezza.

Resta inteso che l'autorizzazione in approvazione sarà revocata nel caso in cui pervenisse all'Amministrazione esito negativo delle verifiche per le quali, alla data del presente provvedimento, non è pervenuto riscontro da parte degli enti certificatori.

Si specifica che il responsabile unico del progetto è individuato nella figura del Direttore di Opera Universitaria, dott. Gianni Voltolini, ai sensi dell'art. 15 co. 3 del d.lgs. 36/2023.

Si dà atto infine che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia, in capo al direttore e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore” e s.m.;
- visto il regolamento di contabilità e del patrimonio dell'Ente approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione 3 dicembre 2015, n. 35 e deliberazione della Giunta Provinciale 18 dicembre 2015 n. 2367;
- visto il Programma pluriennale di attività, il Budget economico e il Piano investimenti per il triennio 2025-2027 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15, di data 28 novembre 2024 e con deliberazione della Giunta provinciale del 30 dicembre 2024 n. 2276;

- visto il regolamento sulle “funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del direttore” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 26 ottobre 1998, n. 166 e deliberazione della Giunta Provinciale 4 dicembre 1998, n. 13455;
- visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; “;
- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n.159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della L.136.20210”;
- vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
- visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- visti gli atti ed i documenti citati in premessa;

DETERMINA

1. di autorizzare, per le ragioni espresse in premessa, l'impresa Ediltione spa con sede legale in Via de Foro, 4/A 38079 Tione di Trento (TN), codice fiscale: 00806360228, affidataria del servizio in oggetto, ad affidare in subappalto il servizio “*demolizione di serramenti*” nei confronti dell'impresa S.B.S di Eros Sandri & C. Snc con sede in Giovo (TN) Frazione Ville in via Lavat n. 24 P.IVA 02539130225, per un importo complessivo di € 15.729,00 di cui € 350,00 di oneri della sicurezza, subordinatamente al positivo esito delle verifiche, citate in premessa, per le quali non è pervenuto riscontro da parte degli enti certificatori;
2. di revocare il presente provvedimento nel caso in cui pervenisse all'Amministrazione esito negativo delle verifiche citate in premessa per le quali, alla data del presente provvedimento, non è pervenuto riscontro dagli enti certificatori;
3. di dare atto che sia l'Impresa appaltatrice, sia l'Impresa subappaltatrice sono tenute ad ottemperare alle seguenti prescrizioni desumibili dalla normativa vigente in materia ed in particolare:
 - a) l'Impresa aggiudicataria deve trasmettere all'Amministrazione appaltante i seguenti documenti:
 - prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa all'Impresa subappaltatrice, di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici;
 - b) l'Impresa subappaltatrice:
 - di adottare le misure necessarie in materia di sicurezza per le prestazioni affidate;
 - deve osservare integralmente per i propri dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono le prestazioni oggetto della presente autorizzazione;
4. di dare atto che l'Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente all'Amministrazione eventuali eccedenze d'importo del subappalto;
5. di dare atto che l'impresa affidataria e l'impresa subappaltatrice sono tenute all'assolvimento degli adempimenti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e in particolare:
 - l'impresa appaltatrice deve comunicare alla compagnia assicurativa presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa, la presenza di subappaltatori prima che questi diano inizio ai servizi subappaltati, ai fini della validità della copertura assicurativa;

- le parti intendono procedere al pagamento diretto del subappaltatore; a tale proposito si precisa che, per quanto riguarda tutte quelle singole voci di subappalto che presentano un maggior costo rispetto al prezzo pattuito nel contratto di appalto principale, tale maggior costo non potrà costituire motivo di rivalsa, riserve o pretese in sede di pagamento;
- 6. di dare atto che le fatture del subappaltatore dovranno indicare in aggiunta agli estremi del contratto di subappalto e del contratto principale ed ai codici CIG e CUP, anche i prezzi e le quantità di lavorazioni eseguite;
- 7. di dare atto che il procedimento, per il quale è previsto un termine di 15 giorni, avviato come indicato in premessa, termina con la data del presente provvedimento;
- 8. di trasmettere copia del presente provvedimento a Ediltione Spa;
- 9. di rammentare a Ediltione Spa di trasmettere copia del codice di comportamento adottato dall'Ente al subappaltatore, allegato alla nota di "Richiesta documentazione per stipulazione contratto" (prot. Opera n. 15345 di data 7/10/2024);
- 10. di dare atto che eventuali impugnazioni da parte di terzi potranno essere proposte, ove ne ricorrano i presupposti, all'autorità giudiziaria competente.

IL DIRETTORE
dott. Gianni Voltolini

RAGIONERIA VISTO

LA RAGIONERIA
